

Strafalcioni d'autore, c'è una replica per tutti

di Alberto Gambino




Una legge «illiberale» che ci «espropria» del diritto di decidere sulla nostra vita e impedisce di vedere eseguite le proprie volontà costringendo a una «vita artificiale». Una norma dettata dalla caccia ai «consensi» perduti, che infligge l'alimentazione «forzata»... Dibattito virtuale con intellettuali e politici che si sono espressi aspramente su un provvedimento che avversano

argomenti

San Marino

Max risvegliato E oggi cavaliere



Max Tresoldi

Dopo la cittadinanza onoraria ricevuta dal sindaco di Pavia, mentre altri centri piccoli o grandi d'Italia pensano a fare di Massimiliano Tresoldi un «cittadino ad honorem», la Repubblica di San Marino gli conferirà sabato il grado di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. La più alta onorificenza di San Marino, dunque, andrà al giovane che è rimasto per dieci anni in stato vegetativo e che nel Natale del 2000 si è risvegliato. La sua storia è eccezionale non solo perché Max oggi è in grado di testimoniare come sentisse tutto ciò che gli avveniva intorno, ma anche perché dimostra l'importanza della presenza della famiglia e delle persone care nel recupero degli stati vegetativi. I genitori Lucrezia ed Ernesto, dopo il grave incidente d'auto, quando i neurologi negavano qualsiasi possibilità di ripresa, vollero accudirlo a casa, aiutati dagli amici dell'oratorio: nel decennio di stato vegetativo Max, che non sembrava avere una coscienza, è stato portato al mare, allo stadio, alle feste. Nell'ottobre del 2010 durante una serata dedicata dalla diocesi di San Marino al fine vita la sua storia è divenuta nota ai Reggenti della Repubblica che hanno deciso di premiarlo.

Si susseguono in questi giorni le prese di posizione di voci autorevoli sulla legge che dovrà normare il «fine vita». Ecco alcune tra le numerosissime frasi che incalzano la nostra capacità di analisi e di giudizio, con altrettante risposte.

1. «Se questa legge venisse approvata, ciascuno di noi perderebbe il diritto fondamentale ad autodeterminarsi, verrebbe espropriato del potere di governare liberamente la propria vita» (Stefano Rodotà, 21 febbraio). Il cosiddetto diritto all'autodeterminazione non si rinviene in alcuna legge dello Stato italiano, né tantomeno nella nostra Carta costituzionale. Si tratta piuttosto di una creazione giurisprudenziale, confortata da una parte della nostra dottrina costituzionalistica, che ha fatto propri principi di alcuni ordinamenti giuridici stranieri di *common law*, cioè fondati sull'elaborazione delle decisioni giudiziali e, dunque, su una casistica sempre diversa. Il sistema giuridico italiano garantisce la libertà di governare la propria vita, ma trattandosi appunto di una libertà non è automatico che il diritto positivo (cioè regole giuridiche idonee a darne esecuzione) debba sempre assecondarla. In particolare, ove una scelta individuale contrasti con i valori costituzionali della tutela della salute e della vita umana, l'ordinamento legislativo non offre strumenti di attuazione, ma anzi sanziona chi volesse aiutare altri a portare a termine i propri intenti autolesionistici: è il caso dei reati di suicidio assistito e omicidio del consenziente. Quindi ha il sapore di uno slogan affermare che la legge sul fine vita esproprierebbe i cittadini del «diritto fondamentale ad autodeterminarsi», in quanto già oggi tale diritto, in Italia, opera entro i limiti indicati.

2. «È in sé pasticciata e contraddittoria una legge in cui si dice al cittadino: fa' pure testamento, ma sappi che non sarà vincolante, e che su due punti cruciali come l'idratazione e la nutrizione artificiale di persone in stato vegetativo, la tua volontà non può essere ascoltata» (Giuliano Ferrara, 22 febbraio). Non si tratta di fare «testamento», in quanto il nostro ordinamento non considera la salute e il corpo umano come se fossero «cose» (essendo tra l'altro espressamente vietato dall'articolo 5 del Codice civile italiano). Proprio perché non si tratta di cose ma della propria vita e della propria salute, va lasciata l'ultima parola a chi, come il medico, ha gli strumenti per valutare la percorribilità di una terapia. Per questo motivo le direttive anticipate non possono essere vincolanti, altrimenti trasformerebbero il medico in mero esecutore di volontà altrui. È, invece, proprio la decisione medica in scienza e coscienza a garantire la migliore protezione della vita e della salute del paziente, il quale - occorre sempre ricordarlo - è il soggetto psicologicamente e fisiologicamente più debole di tutta la vicenda.

box

Sindrome x fragile Concerto a Roma

Le Adl di Roma, insieme al Polo provinciale per le malattie rare, organizzano sabato, presso il centro giovanile «GP2» (vicolo del grottino 3b), un concerto-evento di raccolta fondi a sostegno delle persone colpite da sindrome x fragile. Sono un maschio su 4mila e una femmina su 6mila. Hanno la sindrome dell'x fragile, sono malati rari (le malattie rare colpiscono uno ogni 2mila abitanti), e su di loro si fa pochissima ricerca. Hanno un problema di ritardo mentale, ma sono gli altri che non li capiscono. Alcuni sono isolati ai limiti dell'autismo ma sono le istituzioni, ad abbandonarli. Sul palco il cantautore romano Luca Bussoletti.

3. «La legge in discussione di fronte al tremore di una scelta tragica, invece di assumere la gravosa responsabilità (continuare o sospendere nutrizione e idratazione artificiali), decide di estromettere la volontà del soggetto. E di affidare la scelta, conseguentemente, all'apparato biotecnologico» (Luigi Manconi, 1 marzo). L'apparato biotecnologico di cui parla Manconi è un sondino che veicola liquidi per sostenere il paziente. La scelta tragica è se introdurre in Italia l'eutanasia o meno: questo significa sospendere nutrizione e idratazione operate con il distacco del sondino. Dal momento che la linea della legge è di escludere forme di eutanasia, si ha come logica conseguenza la preclusione di introdurre disposizioni eutanasiche nelle Dat, come sarebbe l'indicazione al medico di sospendere nutrizione e idratazione parenterali.

4. «È una legge anticostituzionale che vuole costringere le persone alla vita artificiale» (Umberto Veronesi, 2 marzo). Ogniqualvolta una legge non corrisponde alla propria impostazione, si sostiene che è «anticostituzionale». Gli organi deputati a vagliare la costituzionalità di una legge sono, preventivamente, il Parlamento (e anche il partito con il quale è stato eletto Veronesi, il Pd, ha escluso di sollevare eccezioni di incostituzionalità della legge sulle Dat) e il Capo dello Stato. Poi, a legge approvata, sarà la Corte costituzionale, ove fosse investita del problema, a stabilirne la conformità alla Costituzione italiana. Poiché, peraltro, questa legge non innova rispetto a quanto già previsto nel nostro ordinamento, se essa fosse incostituzionale dovrebbero già esserlo oggi tutte le pratiche e i protocolli sanitari che prevedono che il medico non possa assecondare le volontà eutanasiche del paziente.

5. «Avendo perso consensi per aver troppo sporcamente giocato col corpo delle donne giovani belle e disponibili, cercano di recuperarlo giocando coi cor-

pi «in stato vegetativo», maschili e femminili, giovani o vecchi che siano» (Federico Orlando, 2 marzo). È una frase a effetto tipica di un liberale sarcastico com'è Orlando, che comunque ci richiama all'etica dei comportamenti e a condurre con trasparenza le nostre iniziative per la tutela della vita e della salute delle persone. Temi non riducibili dentro schieramenti partitici.

6. «Se attraverso un intervento chirurgico si inserisce un tubo di plastica nell'intestino del paziente per alimentarlo forzatamente, quella non è alimentazione, è una cura» (Ignazio Marino, 5 marzo). No, perché quel tubo non fa altro che consentire il passaggio di liquidi vitali. Se il paziente fosse cosciente potrebbe rifiutarlo. Ma la libertà di rifiutare alimentazione e idratazione e, dunque, di lasciarsi morire non si può trasporre su un documento scritto delegandone l'attuazione a un medico, che fungerebbe da esecutore e dunque da complice della scelta eutanasi. Il tema della rinuncia espressa in un documento scritto all'alimentazione e all'idratazione non è altro che una declinazione del paradigma dell'autodeterminazione. Chi reclama l'assolutezza dell'autodeterminazione è ovvio che ritenga legittima anche la richiesta di eutanasia, dove l'interruzione del sostentamento parenterale ne rappresenta una tecnica (peraltro più logorante dell'eutanasia attiva). Meno coerente è la posizione di chi - in fondo per non parlare esplicitamente di eutanasia - individua nell'interruzione dell'idratazione un caso di liberazione da un presunto accanimento terapeutico (quando, tra l'altro, medici e giudici così non lo hanno qualificato proprio nel caso Englaro).

7. «Mi pare che ci sia un mezzo assai semplice per tagliare la testa al toro: stabilire per legge che le Dat stesse non possano contenere alcuna disposizione in positivo, e cioè a fare checchessia, ma solo in negativo, a non fare» (Ernesto Galli della Loggia, 6 marzo). È davvero un bel sofisma dire che i problemi si risolvono consentendo che nelle Dat ci siano soltanto indicazioni di non fare. Non fare cosa? Una gradazione degli interventi più o meno invasivi e, dunque, proporzionati è necessaria, altrimenti entrerebbero nelle Dat vicende, come detto, di eutanasia passiva. Ma a questo punto chi può davvero dirci se quell'intervento è adeguato e proporzionato, se non il medico in scienza e coscienza? In conclusione, facciamo molta attenzione che dietro all'ideologia autode-terministica non si nascondano in realtà ciniche esigenze di ordine economicistico, finalizzate a trovare una via d'uscita ai costi degli stati vegetativi e, in generale, delle malattie incurabili, che ogni anno pesano - oltreché sugli affetti familiari - anche sulle casse della finanza pubblica.

altre voci

Sulla legge un esame per i pro-life



Legiferare sul fine vita oppure no? E se sì, come?

Le opinioni e le posizioni emer-

se dal mondo pro-vita in questi mesi non sono univoche. Contrari a una legge e comunque al disegno di legge attualmente in discussione nell'aula della Camera è il Comitato Verità e Vita. «Il nostro ordinamento continua ad avere un presidio molto solido contro l'eutanasia e l'abbandono terapeutico nelle norme del codice penale regolarmente in vigore, soprattutto gli articoli sull'omicidio del consenziente e sull'istigazione al suicidio» hanno scritto su *Il Foglio* due degli animatori di Verità e Vita, Mario Palmaro e Alessandro Gnocchi. «Alcuni giudici, per altro civili e non penali, hanno assunto provvedimenti che ignorano questo profilo - sostengono i due - Ma allora era precisamente sul terreno giudiziario e dei poteri della magistratura che si doveva condurre la battaglia, contrastando le «sentenze creative» e censurando le forzature togate». «Anche ammettendo che il testo sulle Dat in discussione non venga stravolto - continuano sempre Palmaro e Gnocchi - esso comporta il riconoscimento solenne da parte della legge della efficacia e validità del testamento biologico. E contiene ulteriori «zone grigie» che andranno ben oltre il principio di autonomia del paziente. Se una legge proprio si voleva votare, ne bastava una fatta di un unico articolo, che vietasse la sospensione di alimentazione e idratazione ai soggetti incapaci».

Sul quotidiano online La Busso- la Quotidiana risponde monsignor Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste. Che pur riconoscendo come i critici mettano in evidenza una serie di punti delicati inerenti alla legge sul fine vita («La legge per la prima volta fissa la possibilità di scrivere e firmare una dichiarazione anticipata di trattamento. Questo è un fatto nuovo che, in futuro, potrebbe permettere interpretazioni estensive e iniziative volte ad allargare la possibilità della autodeterminazione»), ricorda che «purtroppo è stata una sentenza della Cassazione a dare il via alla sospensione della idratazione e dell'alimentazione ad E- luana Englaro... Anche il medico che ha ucciso tramite eutanasia il signor Welby è stato alla fine prosciolto. Questo ci dice che sarà ancora possibile in futuro una «eutanasia giudiziaria». È vero che la si può combattere sul piano giudiziario e non necessariamente su quello legislativo, ma la recente esperienza mette in evidenza le difficoltà di una simile impresa, anche a causa della «interpretabilità» delle leggi attualmente in vigore». Ragion per cui, chiosa Crepaldi, «il passaggio alla legge, anche se pericoloso, era ed è obbligato».

Secca la presa di posizione del Movimento Cristiano Lavoratori, per bocca del suo presidente Carlo Costalli: «Quella in discussione in questi giorni alla Camera dei Deputati è una legge "di buon senso": rappresenta un modo concreto per governare la realtà e non lasciarla in balia di sentenze che possano, a propria discrezione, emettere un verdetto di vita o di morte». Per Costalli «lo scontro ideologico che fin dall'inizio ha accompagnato il dibattito sul fine vita ha portato ad una scorretta rappresentazione, se non ad un travisamento, di concetti quali l'autodeterminazione e l'accanimento terapeutico». Ragion per cui proprio questa «l'ora delle scelte, dell'onestà intellettuale e della coerenza, soprattutto per i parlamentari cattolici (ovunque eletti)». (A.G.)

il giurista

La «soft law»? Tradisce il diritto



di Claudio Sartea

Anche se il panorama in cui la maggior parte di noi è immersa si presenta ormai come prevalentemente urbano, grazie alla

«cultura dei balconi» non ci è del tutto remota ed estranea la consuetudine di vedere pianticelle sostenute da pertiche rigide, che ne accompagnano ed al tempo stesso ne disciplinano la crescita. Non si tratta solo del costume dei vinctolatori delle Langhe, delle colline venete o dei dolci declivi toscani: anche un'esile pianta di pomodoro nell'orto della periferia di una metropoli, e persino il rampicante sul mio muro condominiale, a tutt'oggi continuano ad essere assistiti, per la loro miglior crescita, da un palo, un ramo secco e robusto, una travicella di metallo.

Lo sviluppo spontaneo del vegetale, che di per sé non ha alcun bisogno di tale tipo di sostegno, avverrebbe senza di esso in maniera incompatibile con il pieno rigoglio e lo sperato rendimento della vigna o del pomodoro, oppure con le esigenze estetiche e decorative per le quali è stata piantata l'edera. Non c'è dubbio che la spontaneità è, in molti casi, una virtù: una manifestazione della libertà e della personalità dei singoli, che gli educatori e la comunità devono incoraggiare e sostenere come patrimonio umano indispensabile.

Se prevale l'atteggiamento morbido del legislatore verso le istanze individuali, la forza delle norme si affievolisce. Un rischio che mette a repentaglio quel bene fondamentale da cui tutti gli altri dipendono, che è la vita di ognuno di noi

La fluidità delle nostre reazioni, la loro stessa imprevedibilità, ma soprattutto l'universale capacità di adattamento così tipica della specie umana (e che in alcuni dei suoi ceppi sembra particolarmente sviluppata: per lo meno, questo è quel che all'estero pensano per esempio di noi italiani), sono componenti essenziali, che possiamo comprendere e spiegare antropologicamente e ci fanno meglio capire quanto è straordinario l'animale umano.

Il diritto, però, come fenomeno noto in tutte le culture e gli assetti comunitari assunti lungo i millenni da questi animali così particolari ed eccellenti, non ha tanto a che vedere con le caratteristiche positive ed i vantaggi di questa flessibilità, bensì con i problemi che essa, come faccia della medesima moneta, porta inevitabilmente con sé. Il fenomeno giuridico, è ben noto, sorge per rispondere a un'esigenza di stabilizzazione delle aspettative (si pensi alla tutela della buona fede, nei

contratti come anche nel matrimonio), o per rassicurare dai pericoli legati alla contingenza (come fa il diritto testamentario, che consolida le volontà patrimoniali perché durino anche oltre la morte di chi le ha manifestate).

In generale, il diritto ha nel proprio genoma l'attitudine a generare certezza, favorire l'affidamento reciproco, consolidare comportamenti prevedibili nel tempo. L'etimologia delle parole non è mai insulsa: diritto vuol dire dritto, nel senso che disciplinare giuridicamente una situazione vitale significa raddrizzarla, da obliqua e pericolante renderla, per quanto umanamente possibile, stabile, ritta, solida e quindi relazionalmente affidabile. Alla spontaneità della pianticella, che ha bisogno di libertà di movimento per crescere, occorre affiancare un tutore leale ma forte e sicuro, che la guidi senza cedimenti e fluidità affinché sia pienamente se stessa nel concreto contesto.

Anche per queste ragioni suonano poco convincenti, per la riflessione giuridica ma in certa misura già per il senso comune, le recenti teorie che hanno cercato di introdurre l'idea di un diritto «fluidico», di un atteggiamento «morbido» del legislatore (la cosiddetta *soft law*) nei riguardi delle istanze individuali. Possiamo essere tutti d'accordo con la libertà negative e positive, e d'accordo anche con l'evoluzione dei costumi: eppure abbiamo bisogno che il diritto